

CIRCOLARE 11/2010

Impianto Fotovoltaico - risorsa agevolata

Il mercato della produzione di energia da fonte solare - fotovoltaica in Italia, è in crescita anche e soprattutto a un meccanismo incentivante a carico dello Stato, il c.d. Conto Energia, che garantisce una certa redditività dell'investimento.

Beneficiari degli incentivi possono essere:

1. le persone fisiche
2. le persone giuridiche
3. i soggetti pubblici
4. i condomini di unità abitative e/o edifici.

Tali soggetti ricoprono la qualifica di "responsabile dell'impianto" ovvero di soggetto che ha il diritto a richiedere gli incentivi.

I vantaggi dello sfruttamento economico di un impianto fotovoltaico sono legati in parte all'incentivo definito in Conto Energia, e in parte all'uso o consumo di tale energia.

Questi ultimi vantaggi sono differenti a seconda che l'energia prodotta:

- Si ceda in rete;
- Si autoconsumi;
- Si "scambi sul posto" (solo per impianti che non superino la potenza di 200Kw).

L'art.7 del d.lgs. n.387/03 disciplina il Conto Energia, prevedendo alla lett.d) del co. 2: "una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio".

L'investimento iniziale verrà recuperato solo nel tempo attraverso l'incasso della tariffa incentivante, erogata normalmente per 20 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in quote costanti per l'intero periodo con tariffazione (misura dell'incentivo) che varia di anno in anno.

In particolare, le tariffe relative agli ultimi anni sono andate riducendosi con una decurtazione del 2%; le tariffe del 2009, in termini di €/KWH, erano infatti più elevate rispetto a quelle previste per il 2010. È presumibile che queste saranno superiori a quelle previste per il 2011 **con l'ovvia conseguenza che per ottenere il maggiore risultato sarebbe opportuno attivarsi il prima possibile per usufruire dell'incentivo.**

La tariffa incentivante varia sulla base della potenza dell'impianto (favorendo gli impianti di minori dimensioni) e della allocazione (favorendo gli impianti integrati, quelli cioè ubicati su facciate esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione).

Per impianto non integrato deve intendersi, invece, quello con moduli installati al suolo, ovvero ubicati sugli elementi di arredo urbano e viario, su facciate esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione **con modalità differenti rispetto a quelle degli impianti integrati e parzialmente integrati.**

Per usufruire dell'incentivo è fatto obbligo al soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico di far pervenire apposita domanda al GSE (Gestore dei servizi elettrici - è il soggetto attuatore del programma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena la mancata ammissione alla fruizione dell'incentivo stesso.

Per entrata in esercizio dell'impianto deve intendersi la prima data utile a decorrere dalla quale:

1. risultino installati tutti i contatori per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta, ceduta o scambiata;
2. l'impianto sia collegato in parallelo alla rete elettrica;
3. risultino in essere i contratti di scambio o cessione;
4. siano assolti gli obblighi relativi all'accesso alla rete.

Tale richiesta deve essere corredata di tutti i documenti previsti dalla delibera 90/07 della AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il Gas) e può essere presentata a mano, corriere, posta o per raccomandata. Il GSE esaminata la documentazione e, posto che non necessitino integrazioni, comunica al soggetto responsabile l'incentivo attribuito all'impianto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

La tariffa incentivante percepita nell'esercizio di impresa, come risulta dalla **C.M. n.46/E/07**, è da considerarsi un contributo in conto esercizio rilevando, quindi, sia ai fini delle imposte dirette che Irap. Per ciò che attiene all'Iva, la tariffa "sfugge" dal campo di applicazione dell'imposta (art.2, co.3, lett. a, DPR n.633/72), anche nel caso in cui il soggetto, realizzi l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

La C.M. n. 46/E specifica, inoltre, che il contributo che verrà erogato dal Gestore dovrà essere assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% per quanto riguarda gli enti non commerciali e le imprese, se gli impianti attengono ad un'attività commerciale; mentre le persone fisiche non esercenti attività d'impresa sono espressamente escluse dal novero dei soggetti passivi, in applicazione del disposto dell'art.28, Co. 2, del DPR n.600/73.

Lo sfruttamento dell'energia prodotta non si esaurisce con il Conto Energia. Essa può essere utilizzata in parte per il proprio consumo (autoconsumo) con il vantaggio di conseguire un risparmio pari all'energia che non verrà più acquistata dalla rete. L'eventuale parte di energia non auto-consumata, può essere infatti ceduta. I ricavi derivanti dalla cessione dell'energia sono considerati dei componenti positivi di reddito e come tali sconteranno le imposte dirette; gli stessi saranno, inoltre, soggetti ad applicazione dell'iva con la conseguenza che il cedente dovrà porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'applicazione di tale tributo.

Uno dei temi centrali, nel dibattito tecnico – economico, riguarda **l'assoggettabilità ad ICI** degli impianti fotovoltaici, relativamente alla qualificazione giuridica come beni mobili od immobili, e quindi circa le conseguenze di tale qualificazione ai fini della corretta applicazione dell'ICI. Tale dibattito prende le mosse dalla **Risoluzione n. 3/T del 6/11/2008** dell'Agenzia del Territorio, in contrasto con altre due pronunce dell'Agenzia delle Entrate, ed alla quale non sono seguiti ulteriori chiarimenti di fonte ministeriale. Nonostante l'opposizione degli operatori e delle associazioni di categoria e la richiesta di ricondurre gli impianti fotovoltaici tra gli impianti a destinazione speciale (categoria E), esenti da imposta, l'approccio formalistico dell'Amministrazione finanziaria sembra tuttavia lontano dall'essere abbandonato per cui si continua al classamento degli impianti in categoria D.

E' importante in ultimo precisare che, per l'impresa, l'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e che il relativo ammortamento sarà deducibile.

Palermo li, 07/12/2010